

Edizione Ottobre 2022

Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUICK

1. OGGETTO

- 1.1. Il Servizio QUICK consente di gestire in modalità elettronica, attraverso la connessione al sito <https://bitservices.borsaitaliana.it/bitprd/> (di seguito, il **"Sito"**), l'invio e l'archiviazione delle dichiarazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti **(i)** dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative Istruzioni *pro tempore* vigenti (di seguito, congiuntamente, il **"Regolamento"**) inerenti all'ammissione a quotazione e alle negoziazioni di strumenti finanziari sul Mercato Euronext Milan e **(ii)** dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (di seguito, il **"Regolamento Euronext Growth Milan"**) inerente all'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari sul Mercato Euronext Growth Milan (di seguito, il Regolamento e il Regolamento Euronext Growth Milan, congiuntamente, i **"Regolamenti"**).
- 1.2. Il rapporto giuridico (di seguito, il **"Contratto"**) tra **(i)** Borsa Italiana da un lato ed Emittente e Listing Agent dall'altro, in caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Milan, o tra **(ii)** Borsa Italiana da un lato ed Emittente, Euronext Growth Advisor (di seguito, l'**"EG Advisor"**) e, se diverso dall'Euronext Growth Advisor, Euronext Growth Advisor responsabile del collocamento (di seguito, l'**"EG Advisor collocatore"**) dall'altro, in caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Growth Milan (di seguito, Emittente, Listing Agent, EG Advisor ed EG Advisor collocatore, congiuntamente, i **"Clienti"** e, unitamente a Borsa Italiana, le **"Parti"**), è disciplinato dai Regolamenti e dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura del Servizio QUICK (di seguito, le **"Condizioni Generali"**), conoscibili sul sito internet di Borsa Italiana.
- 1.3. In caso di contrasto e/o incompatibilità, anche se derivante/i da modifiche intervenute successivamente, il contenuto dei Regolamenti prevale su quello delle Condizioni Generali.
- 1.4. Al ricevimento rispettivamente **(i)** della *"Domanda di Ammissione alla quotazione per emittente non avente strumenti finanziari ammessi alla quotazione in Borsa Italiana successivamente al 02/01/1998"*, in caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Milan (di seguito, la **"Domanda di Ammissione alla quotazione Euronext**



Milan”), o **(ii)** del “*Modulo di Profilazione Utenti EG Advisor*”, in caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Growth Milan, tutti debitamente sottoscritti, Borsa Italiana comunicherà telefonicamente, ai soggetti di cui all’articolo 2.1. indicati dai Clienti, i codici di accesso, che si compongono di *userID* e *password* (di seguito, i “**Codici**”) e, ove previsto, fornirà tramite e-mail le istruzioni per ottenere telematicamente il certificato digitale, necessario per l’utilizzo del Servizio QUICK.

In caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Milan, il Contratto tra le Parti si intende concluso al momento della comunicazione di Borsa Italiana di cui sopra.

In caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Growth Milan, il Contratto si intende concluso **(i)** con l’EG Advisor al momento della comunicazione di cui sopra e **(ii)** con l’Emittente e l’EG Advisor collocatore al momento della ricezione da parte di Borsa Italiana del “*Modulo di Adesione al Servizio QUICK*”.

Resta inteso tra le Parti che, possibilmente nei due giorni di Borsa aperta successivi alla comunicazione dei Codici, i singoli soggetti di cui all’articolo 2.1. indicati dai Clienti sono tenuti a inviare a Borsa Italiana l’apposito “*Modulo di Ricezione dei Codici*” attestante l’avvenuto ricevimento dei Codici e, ove previsto, del certificato digitale.

In caso di mancato ricevimento da parte di Borsa Italiana del predetto modulo debitamente sottoscritto ai sensi del punto precedente, Borsa Italiana stessa, per ragioni di sicurezza, provvederà a disabilitare i Codici e, ove previsto, il certificato digitale.

L’attribuzione di nuovi Codici e, ove previsti, di nuovi certificati digitali, verrà effettuata mediante la procedura di cui sopra.

1.5. Il Servizio QUICK è di proprietà esclusiva di Borsa Italiana.

2. MODALITÀ OPERATIVE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO QUICK

2.1. I Clienti si impegnano a fruire del Servizio QUICK esclusivamente per il tramite dei rispettivi utenti autorizzativi e operativi indicati a Borsa Italiana, così come successivamente eventualmente modificati (di seguito, gli “**Utenti**”), e garantiscono che gli stessi sono persone competenti, con un adeguato livello di responsabilità e sono soggetti muniti dei necessari poteri, nei limiti delle rispettive competenze, per la presentazione delle dichiarazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti da Borsa Italiana in conformità con quanto previsto dall’articolo 1.1..

2.2. La sostituzione degli Utenti può essere richiesta dai Clienti mediante invio a Borsa Italiana del “*Modulo di Abilitazione/Disabilitazione Utenti*” (Mercato Euronext Milan) o del “*Modulo di Profilazione Utenti EG Advisor*” (Mercato Euronext Growth Milan), debitamente sottoscritti dal legale rappresentante. La comunicazione di cui sopra avrà effetto



subordinatamente alle verifiche tecniche di compatibilità al sistema e a decorrere dalla data stabilita di comune accordo tra le Parti. L'attribuzione dei Codici e, ove previsti, dei certificati digitali ai nuovi Utenti verrà effettuata mediante la procedura prevista dall'articolo 1.4. che precede.

- 2.3. I Clienti sono responsabili della custodia e del corretto utilizzo dei rispettivi Codici e, ove previsto, del certificato digitale e rispondono del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
- 2.4. In caso di smarrimento e/o di furto dei Codici o, ove previsto, del certificato digitale, ovvero qualora i Clienti abbiano fondato timore di ritenere che terzi estranei possano essere venuti a conoscenza degli stessi, i Clienti si obbligano a chiederne prontamente e per iscritto la disabilitazione a Borsa Italiana. A seguito della suddetta denuncia, Borsa Italiana provvede a disabilitare i Codici e, ove previsti, i certificati digitali smarriti o rubati e a inviarne di nuovi.
- 2.5. I Clienti dichiarano di ben conoscere le modalità di utilizzo del Servizio QUICK nella sua attuale configurazione e prendono atto, dichiarando il proprio assenso, che le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio QUICK possono essere modificate in ogni momento da Borsa Italiana, anche al fine di adeguare le stesse ai Regolamenti, nonché per rispondere a esigenze di efficienza e sicurezza. Di dette modifiche Borsa Italiana dà notizia ai Clienti, comunicandone il testo attraverso il proprio sito internet, con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario rispetto alla data dalla quale tali modifiche avranno effetto, salvo il caso in cui le modifiche o integrazioni derivino dalla necessità di adeguarsi a disposizioni di legge o di regolamento. In presenza di modifiche o integrazioni di cui al presente art. 2.5., i Clienti avranno la facoltà di recedere dal Contratto mediante invio di comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 5., a Borsa Italiana entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'entrata in vigore delle nuove modifiche o integrazioni.
- 2.6. Nel caso in cui l'utilizzo del Servizio QUICK non fosse possibile per qualsiasi ragione, i Clienti si impegnano, al fine di prontamente adempiere alle disposizioni di legge vigenti e ai Regolamenti applicabili, a provvedere all'invio delle dichiarazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al precedente articolo 1.1. in formato cartaceo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5..
- 2.7. Il Servizio viene prestato da Borsa Italiana in conformità ai Regolamenti e alle Condizioni Generali. Le obbligazioni di Borsa Italiana costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 2.8. Borsa Italiana effettua le prestazioni che ad essa fanno carico con ogni cura e diligenza professionale e pone in essere gli opportuni interventi sui propri sistemi al fine di assicurare la continuità del Servizio QUICK.



- 2.9. Qualora le prestazioni inerenti al Servizio QUICK siano interrotte, sospese, ritardate o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, Borsa Italiana - ove possibile e previa comunicazione ai Clienti, se ritenuto necessario - si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti.
- 2.10. I Clienti prendono atto che Borsa Italiana ha la facoltà di avvalersi, per la gestione del Servizio QUICK, di soggetti terzi, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra i Clienti e Borsa Italiana.
- 2.11. Borsa Italiana ha facoltà, in qualsiasi momento, di sospendere o interrompere il collegamento telematico al Servizio QUICK o l'operatività dei Clienti o dei suoi Utenti, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del servizio medesimo, dandone congruo preavviso, ove possibile, mediante e-mail secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.2..
- 2.12. I Clienti autorizzano sin d'ora Borsa Italiana a registrare, in via continuativa e senza alcun preavviso, le comunicazioni con la stessa avvenute a mezzo rete telematica. La prova delle operazioni eseguite dai Clienti, come di ogni altra comunicazione inviata tramite il Servizio QUICK, sarà validamente fornita dalle registrazioni dei collegamenti informatici effettuati da Borsa Italiana.

3. OBBLIGHI E GARANZIE DELLE PARTI

- 3.1. I Clienti si impegnano a:
- i. attivarsi autonomamente e a proprie spese, onde configurare il proprio terminale e installare sullo stesso l'hardware e/o il software necessario per consentire l'accesso al Servizio QUICK; a tal fine, i Clienti potranno comunicare a Borsa Italiana un proprio referente tecnico per le attività di installazione del certificato digitale;
 - ii. custodire con diligenza i Codici e, ove previsti, i certificati digitali assegnati e consentirne l'utilizzo soltanto agli Utenti;
 - iii. chiedere prontamente a Borsa Italiana la disabilitazione dei Codici e, ove previsti, dei certificati digitali assegnati, così come previsto dall'articolo 2.4., e l'attribuzione di nuovi Codici e, ove previsti, di nuovi certificati digitali, che verrà effettuata mediante la procedura prevista dall'articolo 1.4. che precede;
 - iv. verificare che le informazioni inserite da Borsa Italiana sul Sito siano corrette e, qualora non lo siano, modificarle, ove ciò sia possibile, dandone tempestiva comunicazione a Borsa Italiana, ovvero richiederne la modifica a Borsa Italiana;



- v. comunicare tempestivamente a Borsa Italiana ogni variazione delle informazioni relative agli Utenti;
- vi. fornire a Borsa Italiana le dichiarazioni, i documenti, le informazioni e i dati richiesti dalla normativa vigente e ai sensi dei Regolamenti e/o necessari per l'utilizzo del Servizio QUICK in modo tempestivo, veritiero, completo e corretto;
- vii. riconoscere come propria qualsiasi dichiarazione, documento, informazione e dato trasmesso dagli Utenti attraverso il Servizio QUICK e manlevare Borsa Italiana da qualunque responsabilità in caso di utilizzo dei Codici e, ove previsti, dei certificati digitali assegnati ai Clienti, da parte di soggetti non autorizzati, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2.3.;
- viii. rispettare i diritti di proprietà intellettuale di Borsa Italiana sui marchi da essa registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà di Borsa Italiana o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per il funzionamento del Servizio QUICK;
- ix. comunicare tempestivamente a Borsa Italiana qualsiasi malfunzionamento riguardante il Servizio QUICK.

3.2. Borsa Italiana garantisce di:

- i. essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la fornitura del Servizio QUICK e che detti beni sono liberi da vincoli e pretese avanzati da soggetti terzi;
- ii. possedere tutta la tecnologia, l'esperienza, il personale adeguatamente qualificato, gli strumenti informatici necessari ed idonei per la fornitura del Servizio QUICK;
- iii. essere titolare del Servizio QUICK, detenendone tutti i relativi diritti.

4. DURATA

- 4.1. Le presenti Condizioni Generali si riterranno valide ed efficaci tra Borsa Italiana e i Clienti fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - i. inizio delle negoziazioni, così come risultante dall'Avviso di Borsa Italiana;
 - ii. ritiro della Domanda di Ammissione alla quotazione Euronext Milan o della Domanda di Ammissione alle negoziazioni di cui al Regolamento (di seguito, la "**Domanda di Ammissione alle negoziazioni Euronext Milan**") da parte dell'Emittente;
 - iii. richiesta di interruzione del processo di ammissione sul Mercato Euronext Growth Milan da parte dell'EG Advisor o dell'Emittente;



- iv. rigetto della Domanda di Ammissione alla quotazione Euronext Milan, della Domanda di Ammissione alle negoziazioni Euronext Milan o della Domanda di Ammissione di cui al Regolamento Euronext Growth Milan (di seguito, la "**Domanda di Ammissione Euronext Growth Milan**") da parte di Borsa Italiana;
 - v. revoca del Listing Agent da parte dell'Emittente ovvero nomina da parte dell'Emittente di un diverso Listing Agent;
 - vi. rinuncia del Listing Agent al proprio mandato;
 - vii. revoca dell'EG Advisor o dell'EG Advisor collocatore da parte di Borsa Italiana o da parte dell'Emittente ovvero nomina da parte dell'Emittente di un diverso EG Advisor o EG Advisor collocatore;
 - viii. rinuncia dell'EG Advisor o dell'EG Advisor collocatore al proprio mandato;
 - ix. decadenza del provvedimento di ammissione alla quotazione, così come disciplinata dal Regolamento;
 - x. recesso unilaterale da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana potrà esercitare il diritto di recesso, con congruo preavviso, solo in forma collettiva e nei casi di radicale trasformazione del Servizio QUICK, anche in conseguenza di misure che fossero eventualmente disposte dalle autorità competenti, o nei casi di cessazione della gestione del Servizio QUICK medesimo. In caso di recesso di cui al presente paragrafo, Borsa Italiana non è tenuta alla corresponsione di alcun onere penitenziale, indennizzo o rimborso.
- 4.2. Successivamente al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, Borsa Italiana, per quanto riguarda il processo di ammissione sul Mercato Euronext Milan, provvede a disabilitare i Codici e i Clienti non potranno più accedere al Servizio QUICK e, di conseguenza, alle dichiarazioni, ai documenti, alle informazioni e ai dati in esso contenuti. Per quanto riguarda invece il processo di ammissione sul Mercato Euronext Growth Milan, Borsa Italiana provvede a disabilitare i Codici attribuiti all'EG Advisor esclusivamente in relazione al singolo Emittente.

5. COMUNICAZIONI TRA I CLIENTI E BORSA ITALIANA

- 5.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.4. che precede, qualsiasi comunicazione tra i Clienti e Borsa Italiana, che non si possa effettuare tramite il Servizio QUICK, sarà effettuata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., telefax, corriere o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.



- 5.2. Le comunicazioni vengono inviate da ciascuna Parte all'altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dai Clienti nella Domanda di Ammissione alla quotazione Euronext Milan o nei moduli di cui agli articoli 1.4. e 2.2., così come eventualmente successivamente modificati attraverso il Servizio QUICK.
- 5.3. Le comunicazioni di cui sopra si intendono conosciute dall'altra Parte dal momento del loro ricevimento e sono efficaci secondo quanto indicato dalle presenti Condizioni Generali o, in mancanza, a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.

6. CORRISPETTIVO

- 6.1. Il corrispettivo per il Servizio QUICK è ricompreso nei corrispettivi di ammissione e quotazione previsti nei Regolamenti.

7. RESPONSABILITÀ

- 7.1. La responsabilità di Borsa Italiana sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave di Borsa Italiana.
- 7.2. I Clienti sono tenuti a far pervenire a Borsa Italiana una denuncia - a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui hanno avuto conoscenza, o avrebbero dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza - relativa al prodursi di eventi dannosi che ritengano risarcibili da parte di Borsa Italiana. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l'evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, deve pervenire a Borsa Italiana, entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
- 7.3. Ferma restando l'eventuale responsabilità di Borsa Italiana nei confronti dei Clienti, i Clienti manlevano fin d'ora, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, Borsa Italiana da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti all'esecuzione del Contratto, autorizzando Borsa Italiana medesima a chiamarli in causa per farsi dagli stessi garantire ai sensi dell'art. 106 del codice di procedura civile.
- 7.4. Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
 - i. guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;





- ii. scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
 - iii. interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi da Borsa Italiana o fornite dai soggetti terzi di cui all'articolo 2.10.;
 - iv. impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.
- 7.5. Borsa Italiana è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Ciò può comportare temporanee sospensioni e ritardi delle prestazioni di Borsa Italiana ovvero la loro esecuzione secondo particolari modalità, restando comunque i Clienti tenuti alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 8.1. I marchi di proprietà di Borsa Italiana, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo Borsa Italiana, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo Borsa Italiana proprietaria del marchio.
- 8.2. I Clienti prendono atto che il *layout* e i contenuti del sito internet di Borsa Italiana **www.borsaitaliana.it** e del Sito, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, *software*, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà di Borsa Italiana e sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

- 9.1. L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole delle presenti Condizioni Generali non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
- 9.2. Le presenti Condizioni Generali costituiscono la totalità delle pattuizioni che regolano il Servizio QUICK e annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente accordo, nonché ogni eventuale comunicazione, orale o scritta, intercorsa precedentemente alla sottoscrizione della Domanda di Ammissione alla quotazione Euronext Milan o dei moduli di cui agli articoli 1.4. e 2.2..
- 9.3. Le presenti Condizioni Generali e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti a terzi. I Clienti autorizzano sin d'ora Borsa Italiana a cedere le presenti



Condizioni Generali e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano in conseguenza di operazioni di fusione di Borsa Italiana con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio QUICK. In tali casi Borsa Italiana ne darà notizia ai Clienti con congruo preavviso.

- 9.4. Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi delle presenti Condizioni Generali non può essere considerato come rinuncia all'esercizio di tali diritti.
- 9.5. Il testo in lingua inglese della Domanda di Ammissione alla quotazione Euronext Milan, della Domanda di Ammissione alle negoziazioni Euronext Milan, della Domanda di Ammissione Euronext Growth Milan, dei moduli di cui agli articoli 1.4. e 2.2. e delle Condizioni Generali costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 10.1. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 10.2. I Clienti e Borsa Italiana si obbligano a tentare di risolvere gli eventuali problemi riscontrati attraverso contestazioni formali e nell'ambito di incontri bilaterali volti ad individuare le possibili soluzioni.
- 10.3. In caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Milan tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle presenti Condizioni Generali saranno risolte in conformità a quanto stabilito agli articoli 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 del Regolamento che qui si intendono integralmente richiamati. In caso di procedura di ammissione sul Mercato Euronext Growth Milan tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle presenti Condizioni Generali saranno risolte in conformità a quanto stabilito agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Manuale delle Procedure di accertamento delle Violazioni e Impugnazioni che qui si intendono integralmente richiamati.